



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Segreteria del Procuratore

Modena, 21 marzo 2016

Prot. N 1652
O.S. Proc 17/2016

Anno 2016 Tit 1 Cl.1 Fasc. 47

Ai Signori Sostituti
sede

Alle Forze dell'Ordine

Ai Responsabili delle Aliquote di PG
Sede

e p.c. Ai Signori VPO
sede

e p.c. Al Signor Dirigente Amministrativo
sede

e p.c. Al Signor Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Modena

e p.c. Alla Signora Coordinatore Ufficio GIP Modena

e p.c. Al Signor Presidente del Consiglio dell' Ordine
Avvocati di Modena

OGGETTO: linee guida in materia di trascrizione del contenuto delle intercettazioni da parte della Polizia Giudiziaria e della loro utilizzazione da parte del Pubblico Ministero e in materia di rilascio di copia dei files audio delle intercettazioni alle parti

A seguito della pubblicazione su un quotidiano nazionale avvenuta nel mese di luglio del 2015 di conversazioni telefoniche intercorse tra personaggi di assoluta notorietà nonché figure istituzionali, su argomenti non aventi nè rilevanza processuale né ai fini della formazione della prova (ipotesi di corruzione ed altro nell'ambito delle indagini sulla cooperativa CPL Concordia), la scrivente, seppur l'ufficio di Procura di Modena non avesse dato causa alla pubblicazione, ha affrontato la problematica in oggetto rispondendo alle richieste di informazione



provenienti dal Ministero della Giustizia nonché dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

I punti di attenzione sono due: contenuto delle intercettazioni e rilascio di copia dei files audio.

Appare pertanto opportuno in questa sede procedere ad esame della materia nonché delle problematiche conseguenti, cercando da un lato di non pregiudicare l'utilizzo dello strumento intercettivo quale insostituibile mezzo di ricerca della prova e di indagine, dall'altro di adeguatamente considerare la delicatezza dello strumento stesso in quanto incidente sul bene costituzionale della riservatezza delle comunicazioni.

1. TRASCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE OPERAZIONI DI ASCOLTO

Dalla necessità di realizzare il giusto equilibrio tra le suddette esigenze deriva l'opportunità di individuare, nell'ambito dei risultati delle operazioni di ascolto, quali conversazioni siano utili nel procedimento, poiché solo tali conversazioni dovranno essere oggetto di sommaria verbalizzazione (art.268 co. VI c.p.p.): si allude ai cosiddetti brogliacci.

In buona sostanza occorre farsi guidare dal criterio della **rilevanza** delle conversazioni ai fini di prova del reato per il quale è stata concessa l'intercettazione, ovvero degli altri reati emersi nello stesso procedimento.

Al suddetto criterio si affianca il criterio della **pertinenza** che consente di estendere l'ipotesi dell'accusa, ma anche di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto di indagine, elemento quest'ultimo di estrema importanza nell'ambito investigativo.

Pertanto i criteri della **rilevanza** e della **pertinenza** dovranno illuminare tanto l'operato della Polizia Giudiziaria quanto quello del Pubblico Ministero.

I suddetti criteri si traducono nel concreto nel senso che PG e PM dovranno evitare di inserire nelle note informative, nelle richieste, nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti e non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di

indagine.

Particolare cautela andrà poi adottata, sempre tenendo presente i criteri di **rilevanza e pertinenza**, quando:

- a) si tratti di conversazioni in cui contenuto sia riferibile ai dati sensibili (e cioè opinioni politiche o religiose, sfera sessuale dati relativi alla salute; art. 4 lett. D) D.Lgs. 30/6/2003 n°196) per i quali il cosiddetto "Codice della Privacy" alza il livello della protezione);
- b) si tratti di conversazioni in cui contenuto sia riferibile ai dati personali riguardanti soggetti non sottoposti all'indagine e le cui utenze non siano oggetto di attività di intercettazione diretta;
- c) si tratti di conversazioni nelle quali siano coinvolti soggetti estranei ai fatti di indagine, di cui utenze non siano oggetto di attività di intercettazione diretta.

Qualora si versi in una o più delle ipotesi sopra indicate e quando non vi sia un'evidente rilevanza ai fini della prova, come sopra precisato, l'Ufficiale di PG delegato all'ascolto ed alla redazione dei brogliacci, dovrà astenersi dal verbalizzare il contenuto delle conversazioni rivolgendosi nei casi di dubbio al PM procedente.

Per contro si descriveranno le conversazioni da cui risultino reati diversi da quelli per i quali vi è stata autorizzazione all'ascolto in quanto suscettibili di utilizzazione sia come prova sia come spunto d'indagine nel rispetto di legge.

2. RILASCIO DI COPIE DI FILES AUDIO

Dalla premessa della presente nota consegue la necessità di evitare la diffusione di intercettazioni di comunicazioni attinenti alla vita privata delle persone coinvolte con particolare riguardo ai soggetti estranei alle indagini.

Dunque appare opportuno tracciare linee guida con riferimento alla rilascio di copie di files audio alle parti.

E' prassi costante di tutte le Procure richiedere al GIP, ai sensi del V comma dell'articolo 268 c.p.p., l'autorizzazione al ritardato deposito degli atti relativi alle intercettazioni fino alla conclusione delle indagini.

Ne consegue che il Pubblico Ministero provvede al deposito dei verbali (brogliacci) e delle registrazioni di cui al IV comma dell'articolo 268, nonché dell'avviso ai difensori, previsto dal VI comma dell'articolo 268, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero alla richiesta di giudizio immediato.

In questa fase i difensori delle parti hanno diritto di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, ma non possono ottenere copia dei files audio in quanto quest'ultima può essere rilasciata, ai sensi del comma VIII dell'articolo 268, limitatamente alle intercettazioni di cui sia stata disposta la trascrizione, ai sensi del comma VII e – quindi - dopo che il procedimento per l'acquisizione delle conversazioni si sia esaurito.

Nel differente caso in cui sia stata emessa una misura cautelare, il difensore avrà diritto di ottenere, anche prima del completamento della procedura di cui all'articolo 268, il rilascio di copia dei files audio delle intercettazioni utilizzate per l'adozione del provvedimento cautelare e pertanto oggetto di valutazione in punto di rilevanza da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.

In conclusione:

In caso di adozione di misure cautelari il PM provvederà al deposito dei files audio delle conversazioni e di quant'altro utilizzato per l'adozione del provvedimento di ritenuta rilevanza. Il Difensore avrà diritto ad ascoltare le registrazioni e ad estrarre copia dei files audio.

Il deposito dei verbali delle registrazioni (alla conclusione delle attività di intercettazione ovvero alla conclusione delle indagini preliminari) comporta il diritto del difensore di ascoltare il files audio di tutte le intercettazioni, ma non il diritto ad ottenerne copia, fatto salvo il caso in cui il giudice abbia disposto, in contraddittorio, la trascrizione (generalmente nell'udienza deputata di cui all'articolo 268 comma VI c.p.p. ovvero nel corso del dibattimento).

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Lucia Musti

